



COMUNE DI GALLICANO

Provincia di Lucca

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 76

SEDUTA DEL 16.07.2020

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022 (PTFP) - VERIFICA DELLE ECCEDENZE - DOTAZIONE ORGANICA.

L'anno **duemilaventi** e questo giorno **sedici** del mese di **luglio** alle ore **19.10**, nella residenza civica, si è riunita la giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Tenuto conto di quanto disposto:

- dal decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19);
- dal DPCM 8 marzo 2020, il quale, all'art.1, comma 1, lettera q), stabilisce che per lo svolgimento di riunioni devono adottarsi, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto;
- dal DPCM 9 marzo 2020 che estende quanto previsto dal suddetto articolo 1 all'intero territorio nazionale;
- dal parere reso dalla Prefettura di Milano in data 10.03.2020 nel quale si ritiene legittimo, in base a quanto sostenuto dal suddetto DPCM dell'8 marzo 2020, lo svolgimento di Consigli comunali da remoto;
- dal DPCM 11 marzo 2020, articolo 1, comma 1, n. 6, sullo svolgimento in forma agile delle prestazioni lavorative dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
- dalla direttiva 2 del 2020 del Ministro della Pubblica amministrazione nella quale, al paragrafo n. 4, si ribadisce che le Amministrazioni devono svolgere - prioritariamente - ogni forma di riunione con modalità telematiche;

Considerato il dovere in capo a questa amministrazione di contribuire, per quanto possibile, alle misure di contenimento del virus Covid-19, a scopo preventivo e di tutela dell'igiene e della salute pubblica, in attuazione delle disposizioni in precedenza richiamate i lavori dell'odierna Giunta comunale avvengono in modalità telematica mediante collegamento da remoto.

Ore 19:10, all'appello del Segretario comunale risultano presenti in collegamento i seguenti componenti:

- n. 3 presenti (Sindaco, Ponziani e Rossi);
- n. 2 assente (Bacchini e Da Prato);

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco David Saisi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Assiste il Dr. Francesco Borghesi, segretario del comune.

IL PRESIDENTE

riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per l'assunzione delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione;

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- l'art.39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 che così dispone: *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- l'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art.91 del citato D.Lgs. n.267/2000, a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione delle spesa del personale.

Richiamato altresì il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n.75, che:

- all'art.2 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- all'art.4 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- all'art. 6, comma 2, prevede che *“.....le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”*;
- all'art. 6, comma 3, prevede che in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la

copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

- all'art.6-ter, comma 1, dispone: *“Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali”*. l'art.6-ter, comma 5, stabilisce, altresì, che ciascuna amministrazione pubblica comunica, secondo le modalità dell'art.60 del medesimo decreto (invio alla Ragioneria generale dello stato attraverso il modulo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente sul SICO, secondo le istruzioni previste nella Circolare RGS n.18/2018), le informazioni riguardanti i dati correlati ai fabbisogni ed i relativi aggiornamenti annuali, che vengono resi immediatamente disponibili al Dipartimento della Funzione Pubblica; la comunicazione dei contenuti dei piani deve essere effettuata entro 30 giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.
- all'art.33 dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”*.

Atteso che:

- con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica in data 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in 27 luglio 2018, sono state approvate, ai sensi del novellato art.6-ter del D.Lgs. 165/2001, le Linee di Indirizzo per la predisposizione del piano dei fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni.

Dato atto che l'art.2.1 delle Linee Guida, attuative dell'art. 6 ter del D.Lgs. n.165/2001, stabilisce che nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) la dotazione organica deve essere espressa in termini finanziari, considerando i seguenti presupposti:

- sulla base della dotazione organica adottata, si deve ricostruire il corrispondente valore di spesa potenziale, riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici, di ciascun posto in essa previsto (oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento, in relazione alle fasce o posizioni economiche);
- la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà assunzionali consentite non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali Regioni ed Enti Locali, che sono sottoposti a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito;
- la medesima disposizione chiarisce che per le regioni e gli enti locali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello

previsto dalla normativa vigente ovvero dall'art.557 quater della legge n.296/2008 (valore medio del triennio 2011/2013);

- la declinazione delle qualifiche, categorie ed aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato annualmente, con un orizzonte temporale triennale, secondo i criteri delle Linee Guida, nel rispetto dei vincoli di spesa;
- il successivo art.2.2 specifica che il piano triennale deve indicare le risorse destinate all'attuazione del medesimo, distinguendo, per ogni anno, le risorse quantificate:
 - a) sulla base della spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato, in cui va indicata distintamente la spesa sostenuta per il personale in comando o altro istituto analogo, con le seguenti ulteriori precisazioni: in riferimento al part time, la spesa da considerare è quella in termini di percentuale di prestazione lavorativa solo se il tempo parziale deriva da assunzione; nel caso in cui derivi da trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time deve essere indicata sia la spesa effettivamente sostenuta sia quella espandibile in relazione all'eventualità di un ritorno al tempo pieno;
 - b) sulla base della spesa per il personale assegnato temporaneamente in mobilità presso altri Enti (in uscita) occorre valutare in termini di costi gli effetti di possibili futuri rientri;
 - c) con riferimento ai rapporti di lavoro flessibile che devono essere rappresentati in quanto incidono sulla spesa di personale, pur non determinando i riflessi definitivi sul PTFP;
 - d) con riferimento ai risparmi da cessazioni dei rapporti a tempo indeterminato relativi all'anno precedente, nel rispetto dell'art.14, comma 7, del D.L. n.95/2012 e a quelli derivanti da cessazioni programmate, in virtù di quanto disposto dal citato art.14-bis, comma 5-sexies, del D.L. 4/2019, introdotto dalla legge di conversione 4/2019;
 - e) in termini di facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dei limiti connessi a tali facoltà, con particolare riferimento ad eventuali tetti di spesa del personale;
 - f) necessarie per le assunzioni delle categorie protette, pur considerando che, nei limiti della quota di obbligo, si svolgono fuori dal budget delle assunzioni;
 - g) connesse ad eventuali procedure di mobilità, nel rispetto del D.P.C.M. 20 dicembre 2014, anche con riferimento all'utilizzo della mobilità temporanea.

Dato atto altresì che, per quanto sopra, il PTFP deve essere redatto senza oneri aggiunti per la finanza pubblica e deve indicare la consistenza, in termini finanziari, della dotazione organica nonché il valore finanziario dei fabbisogni programmati che non possono superare la "dotazione" di spesa potenziale derivante dall'ultimo atto approvato ed i limiti di spesa previsti; resta fermo che la copertura dei posti vacanti previsti nel Piano avviene nei limiti della assunzioni consentite a legislazione vigente nonché, per gli altri istituti o rapporti, nei limiti di spesa di personale previsti nonché dei relativi stanziamenti di bilancio.

Dato infine atto che, in ossequio al novellato D.Lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale

massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;

- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del citato D.Lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Rilevato, in riferimento alla rilevazione del fabbisogno di personale, che:

- con deliberazione della giunta comunale n. 91 del 12 settembre 2019 si procedeva all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020/2022 e, con deliberazione del consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2019, veniva approvato lo stesso documento contestualmente alla Nota di aggiornamento;
- nella sezione operativa del DUP 2020/2022 veniva compreso il fabbisogno di personale e il piano assunzionale per il medesimo triennio;
- con deliberazione della giunta comunale n. 16 del 13 febbraio 2020 venivano apportate, a seguito delle sopravvenute esigenze, modificazioni al PTFP;
- in rapporto alla cessazioni di personale verificatesi negli anni 2019 e precedenti e a quelle programmate nell'anno 2020 e successivi si rende necessario apportare al PTFP ulteriori integrazioni in riferimento al fabbisogno di personale a tempo indeterminato, declinato come segue:

Anno 2020:

n°1 posto di istruttore di vigilanza – categoria giuridica C

n°1 posto di istruttore direttivo tecnico – categoria giuridica D

n°1 posto di operaio specializzato con prevalenti funzioni di muratore - categoria giuridica B3

n°1 posto di operaio specializzato – elettricista - categoria giuridica B3 (trasformazione da part time – 25 ore settimanali - a full time)

Anno 2021:

n° 1 istruttore amministrativo – categoria giuridica C – full time (mobilità)

n°1 posto di istruttore direttivo amministrativo - contabile – categoria giuridica D

Anno 2022:

Non sono previste assunzioni di personale a tempo indeterminato

Rilevato, pertanto, con riferimento a quanto sopra, che si rende necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, secondo gli elementi che seguono:

A) contenimento della spesa di personale;

B) facoltà assunzionali a tempo indeterminato;

C) lavoro flessibile;

A) Contenimento della spesa di personale

A1. Normativa

<p>Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</p>	<p>Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:</p> <p>a) lettera abrogata;</p> <p>b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;</p> <p>c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.</p> <p>Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>
--	---

A2. Situazione dell'ente

Preso atto che l'art. 16 del D.L. 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti.

Rilevato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, è pari a € 1.092.276,19.

B) Facoltà assunzionali a tempo indeterminato

B1. Normativa

Visto l'art. 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (cosiddetto "Decreto Crescita"), come modificato dal comma 853 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n.160 e dalla legge 28 febbraio 2020 n.8, di conversione del D.L. 30 dicembre 2019, n.162 (c.d. "Milleproroghe"), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

"2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica

e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)”.

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

Considerato che le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020, fatte salve le eccezioni previste dalla circolare esplicativa n.1374 dell'8 giugno 2020 del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno.

Visto l'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Rilevato che non è più applicabile l'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del D.L. 78/2015, relativo al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta.

B2. Verifica situazione dell'Ente

La verifica dei presupposti di cui al D.M. 17 marzo 2020, che consentono all'ente di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato ha prodotto i seguenti esiti:

I. IL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI

L'art. 1 del D.M. 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il D.M. prevede espressamente che:

- a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Visto il D.P.C.M. in data 17 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. in data 27 aprile 2020, recante *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo determinato dei comuni”*, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale/entrate correnti;

vista la già citata circolare esplicativa n.1374 dell'8 giugno 2020 del Ministero per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno che fornisce chiarimenti in merito al sopra citato D.P.C.M.;

visto il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2017/2018/2019, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2019:

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE			
Entrate correnti ultimo triennio	2017	2018	2019
Dati da consuntivi approvati	€ 4.916.967,48	€ 4.923.166,76	€ 6.588.801,55
FCDE SU BILANCIO PREVISIONE 2019	€ 189.450,00	€ 189.450,00	€ 189.450,00
Media Entrate al netto FCDE (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati)	€ 5.286.861,93		

In base all'allegato prospetto "C" delle spese di personale, calcolate ai sensi dell'art.2 del D.M. e della circolare ministeriale, per questo comune, il rapporto risulta essere il seguente:

Spese di personale 2019

€ 954.154,22

= 18,04%

Media entrate al netto FCDE
€ 5.286.861,93

II. LA FASCIA DEMOGRAFICA E LA VERIFICA DEL VALORE SOGLIA DI MASSIMA SPESA DI PERSONALE DI PERTINENZA DELL'ENTE: L'INDICE DI VIRTUOSITA'.

L'art. 3 del D.M. 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.34/2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

Questo ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera d), avendo n. 3.697 abitanti al 31 dicembre 2019.

Gli articoli 4, 5 e 6 del D.M. 17 marzo 2020, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti;
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, da considerare in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024;
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale;

FASCIA demografica	POPOLAZION E	Valori soglia Tabella 1 D.M. 17 marzo 2020	Valori calmierati Tabella 2 D.M. 17 marzo 2020	Valori soglia Tabella 3 D.M. 17 marzo 2020
A	0-999	29,50%	23,00%	33,50%
B	1000-1999	28,60%	23,00%	32,60%
C	2000-2999	27,60%	20,00%	31,60%
D	3000-4999	27,20%	19,00%	31,20%
E	5000-9999	26,90%	17,00%	30,90%
F	10000-59999	27,00%	9,00%	31,00%
G	60000-249999	27,60%	7,00%	31,60%
H	250000-1499999	28,80%	3,00%	32,80%
I	1500000>	25,30%	1,50%	29,30%

In base a quanto disposto dall'art.4, comma 2, del D.M. citato, il Comune di Galliciano, collocandosi nella tipologia dei comuni virtuoso (Fascia 1), ha la facoltà di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di

personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 dello stesso D.M., non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

Il Comune di Galliciano può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino al valore-soglia previsto dalla tabella 1 dell'art.4 del D.M. 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza (incremento del 27,2% della spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato), con il limite massimo delle percentuali annuali della spesa di personale a tempo indeterminato registrata nel 2018 (19% per il 2020, 24% per il 2021 e 26% per il 2022), come previsto dall'art. 5 del D.M stesso.

Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557, della legge 296/2006.

B3. IL CALCOLO DELL'INCREMENTO TEORICO ED EFFETTIVO.

INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE.

Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del D.M. Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale /entrate correnti, è il seguente:

(Media entrate al netto FCDE x percentuale tabella 1) – (meno) spese di personale 2019 = € 5.286.861,93 x 27,2% = € 1.438.026,44 – € 954.154,22 = € 483.872,22.

INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2020-2024)

Per gli periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento effettivo per ulteriori assunzioni per questo ente è il seguente: Spese di personale 2018: 931.099,99 x 19% (valore calmierato Tabella 2 D.M. per fascia demografica ente) = € 176.908,99 (incremento massimo di spesa per l'anno 2020).

B4. RESTI ASSUNZIONALI QUINQUENNIO 2015 – 2019 EVENTUALE QUOTA TURN OVER INUTILIZZATA

L'art. 5, comma 2 del DM 17 marzo 2020 consente ai comuni, per il periodo 2020-2024, di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del suddetto D.M., fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Tale facoltà è tuttavia consentita solo ai comuni virtuosi, il cui rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta inferiore al valore soglia di cui alla Tabella 1 del D.M..

Richiamate le seguenti vigenti disposizioni con riferimento alla capacità assunzionale del periodo 2015 – 2019, su cessazioni di personale 2014 - 2018:

- art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90
- art. 3, comma 5-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90
- art. 1, comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n.208
- art. 1, comma 479 lett.d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232
- art. 3, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-*bis* del decreto - legge n. 4/2019, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26.

Rilevato che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 3, comma 5-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 4/2019, per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;
- come previsto dalla legge di conversione 26/2019 del D.L. 4/2019, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente.

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità.

Atteso che, nel 2020, risultano ancora inutilizzati i seguenti resti della capacità assunzionali del quinquennio precedente (2015/2019 su cessazioni 2014/2019), tenuto conto delle assunzioni/trasformazioni verificatesi entro il 30 giugno 2020 per effetto delle assunzioni programmate con la deliberazione di G.C. n.16 del 13 febbraio 2020, già richiamata:

QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA	€ 24.650,13
--------------------------------------	-------------

A tale quota deve aggiungersi l'importo di € 33.221,11, che ritorna disponibile in quanto è venuto meno il diritto alla conservazione del posto presso questo ente del Sig. A.E., dipendente dimissionario vincitore di concorso presso altro ente/amministrazione, ai sensi dell'art. 20 CCNI Funzioni Locali 21/05/2018.

Verificato che l'incremento effettivo alle assunzioni disponibile per questo ente è inferiore all'incremento calmierato entro i valori della tabella 2 del D.M., nonché contenuto nell'incremento massimo teorico disponibile, è possibile nell'anno 2020 utilizzare la quota di resti assunzionali del quinquennio 2015 - 2019 per l'importo di sopra indicato, nonché, nell'ambito dell'incremento calmierato, della quota eccedente i risparmi del turn-over di € 13.950,10 ai fini della copertura della spesa complessiva di € 71.821,34 per assunzioni/trasformazioni disposte con il presente atto, come segue:

- copertura di n°1 posto di istruttore di vigilanza – categoria giuridica C - € 33.221,11;
- copertura di n°1 posto di operaio specializzato con prevalenti funzioni di mutatore - categoria giuridica B3 - € 29.388,92;

- copertura di n°1 posto di operaio specializzato – elettricista - categoria giuridica B3 (trasformazione da part time – 25 ore settimanali - a full time) - € 9.211,31;

Verificato altresì che la copertura di spesa per l'assunzione di n°1 istruttore direttivo tecnico (categoria giuridica D), programmata per il mese di novembre 2020, e di n°1 istruttore direttivo amministrativo-contabile (categoria giuridica D), programmata per il mese di marzo 2021, è assicurata dall'economia di spesa, risultante dalle cessazioni del personale che attualmente ricopre i relativi posti con profilo professionale, rispettivamente, di istruttore direttivo tecnico (categoria giuridica D3) e di istruttore direttivo amministrativo (categoria giuridica D3), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 5-sexies del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-bis del D.L. n. 4/2019, convertito in legge 28 marzo 2019, n.26.

C) Lavoro flessibile

Atteso che, per quanto attiene il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone *"4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"*.

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce *"Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28."*

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Vista la deliberazione n.23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui *"Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni"*.

Preso atto pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art.

9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006.

Richiamato il comma 2 dell'articolo 36, del d.lgs.165/2001, come modificato dall'art. 9 del d.lgs.75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali.

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi esclusivamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga.

Dato atto altresì che la spesa complessiva sostenuta da questo ente nell'anno 2009 per l'acquisizione di lavoro flessibile ammonta a € 49.933,92.

Evidenziato che la spesa presunta per l'anno 2020 per il lavoro flessibile risulta essere la seguente e che, pertanto, viene rispettato il limite di cui sopra:

Spesa presunta lavoro flessibile: Anno 2020	
Profilo/categoria	Totale (oneri inclusi)
n°1 posto di istruttore amministrativo categoria giuridica C (staff del sindaco ex art.90 del TUEL)	€ 31.399,90
n° 2 tirocini non curricolari per 8 mesi (o, in alternativa, n° 4 per 4 mesi) da assegnare al settore tecnico	€ 8.000,00
n° 1 tirocinio non curricolare per 7 mesi da assegnare al settore finanziario	€ 4.200,00
n°1 posto di istruttore amministrativo categoria giuridica C (in comando in entrata part time – 18 ore settimanali)	€ 6.541,62*
Totale	€ 50.141,52
Totale spesa rilevante ai fini del calcolo ex art.9, comma 28, d.l. 78/2010	€ 43.599,90

*spesa non rilevante ai fini del calcolo ex art.9, comma 28, d.l. 78/2010, essendo il comando disposto in ordinario orario di lavoro

D) Procedure di stabilizzazione

Dato atto che, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.75/2017, rubricato "*Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni*", risulta, sulla base delle verifiche compiute dal servizio personale, che non è presente nell'ente personale in possesso dei requisiti previsti nei commi 1 e 2, dell'art. 20, d.lgs. 75/2017.

E) Progressioni verticali

Dato atto che, sulla base della programmazione di cui sopra, in questo ente, non si verificano le condizioni per l'applicazione dell'art. 22, comma 15, del d.lgs.75/2017, relative alle procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.

Dato atto che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2019 e che sussistono i presupposti per conseguire tale obiettivo anche per l'anno 2020;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della legge 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2020;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di giunta comunale n. 9 del 31 gennaio 2020 il piano di azioni positive per il triennio 2020/2022;
- l'ente effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del D.Lgs.165/2001, con la presente deliberazione;
- questo ente ha adottato il Piano della Performance/Peg/Piano degli Obiettivi con deliberazione della giunta comunale n. 2 del 09 gennaio 2020;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente, alla data odierna ottempera, all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del d.l 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. 29/11/2008, n. 185;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale.

Rilevato che il piano del fabbisogno di personale oggetto del presente atto è conforme alle direttive emanate, ai sensi dell'art.6-ter del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art.4 del D.Lgs. 75/2017, con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2018 (pubblicato sulla G.U.R.I. del 27 luglio 2018) per le motivazioni che seguono:

- è finalizzato a garantire, attraverso il potenziamento dell'organico, il miglioramento della qualità dei servizi erogati alla collettività;
- mira a dotare i settori per i quali sono state riscontrate carenze di personale di professionalità adeguate allo sviluppo di nuove e/o maggiori competenze;
- è coerente con gli atti di programmazione strategica e con gli ulteriori atti di programmazione operativa adottati dall'Ente;
- è predisposto ed approvato sulla base delle segnalazioni pervenute, in merito ai fabbisogni, dagli organi gestionali competenti;
- assume, quale presupposto per la determinazione e l'articolazione della dotazione organica, l'entità delle risorse finanziarie disponibili da destinare allo scopo, entro i limiti del valore di spesa potenziale ammissibile in correlazione ai vincoli di legge imposti in materia.

Dato atto che:

- in merito alla rilevazione degli esuberanti, di cui all'art.33 del D.Lgs. n.165/2001, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con la circolare n.4/2014, emanata in data 28 aprile 2014, ha inteso fornire una definizione dei concetti di soprannumerarietà, di eccedenza e di esubero del personale, con l'individuazione delle cause che danno luogo alle situazioni sopra riportate;

- in specie, la condizione di “sopranumerarietà” si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato (complessivamente inteso e senza alcuna individuazione nominativa) superiore alla dotazione organica in tutte le qualifiche, le categorie o le aree; in tal caso, l’Ente non presenta posti vacanti utili per un’eventuale riconversione del personale o una diversa distribuzione dei posti;
- diversamente, la situazione di “eccedenza” si verifica quando il personale in servizio (inteso quantitativamente e senza individuazione nominativa) supera la dotazione organica in una o più qualifiche, categorie, aree o profili professionali di riferimento.
- in base alla richiamata circolare ministeriale, l’eccedenza si differenzia dalla sopranumerarietà, in quanto la disponibilità di posti in altri profili della medesima area o categoria, ove ricorrano le condizioni, potrebbe consentire la riconversione del personale;
- le condizioni di sopranumerarietà e/o di eccedenza possono, d’altro canto, derivare da:
 1. riduzione delle dotazioni organiche;
 2. ragioni funzionali;
 3. ragioni finanziarie riferite a situazioni di squilibrio finanziario, rilevate dagli organi competenti (organo di revisione, Corte dei Conti, ecc.), descritte da specifiche disposizioni finanziarie; per quanto riguarda gli enti locali, la richiamata circolare fa rinvio, in particolare, alle previsioni contenute nel Titolo VIII del D.Lgs. n.267/2000, recante la disciplina degli enti deficitari o dissestati;
 4. piani di ristrutturazione decisi dall’amministrazione, seguendo la procedura di ricognizione del fabbisogno; in particolare, per gli enti locali le situazioni in esame possono derivare dalla volontà dell’ente di rientrare in un più virtuoso rapporto tra spesa del personale e spesa corrente;
- conseguentemente, la situazione di “esubero” si determina con l’individuazione nominativa del personale sopranumerario o eccedentario, mediante le procedure previste dalla normativa vigente; il personale in esubero corrisponde, pertanto, a quello da porre in disponibilità, ai sensi dell’art.33 del D.Lgs. n.165/2001 o in eventuale prepensionamento;
- per quanto concerne l’anno 2020, dalla verifica dei dati, attualmente, disponibili, relativamente agli indici previsti dalla richiamata circolare n.4/2014, non si prevede il verificarsi di situazioni di soprannumero e/o di eccedenza di personale.

Richiamate le disposizioni di legge che impongono vincoli per l’assunzione di personale a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni, in riferimento agli obblighi di seguito descritti:

- a) ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell’art.33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla legge di stabilità 2012, pena la nullità degli atti posti in essere;
- b) rispetto del patto di stabilità interno (l’art.1, comma 762, della legge 208/2015 - legge di stabilità 2016 - ha disposto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanza pubblica del “pareggio di bilancio”);
- c) approvazione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell’art.48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006 ed art.6, comma 6, del D.Lgs.165/2001;
- d) rispetto di quanto disposto dall’art.9, comma 3-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n.2, introdotto dall’art.27, comma 2, del D.L.24 aprile 2014, n.66, convertito in legge 23 giugno 2014, n.89, in ordine all’attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti.

- e) contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente (quale valore fisso riferito al triennio 2011/2013, ai sensi dell'art.1, comma 557-*quater*, della legge della legge 296/2006, come da ultimo modificata dal D.L. n.113 del 24 giugno 2016, convertito in legge 7 agosto 2016 n.160);
- f) rispetto dell'obbligo di assunzione dei soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 68/1999.

Accertato che:

- a) con la presente deliberazione si provvede contestualmente all'adempimento previsto dall'art.33 del D.Lgs. 165/2001 rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumerario;
- b) la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011/2013 è pari ad euro 1.092.276,19;
- c) il comune di Galliciano ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per l'esercizio 2017, come risulta dall'esito del monitoraggio trasmesso al MEF in data 29 maggio 2018;
- d) l'ente ha adempiuto a quanto disposto dall'art.9, comma 3-bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n.2, introdotto dall'art.27, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n.66, convertito in legge 23 giugno 2014, n.89, in ordine all'attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
- e) l'ente rispetta i vincoli imposti dalla legge 68/1999 in materia di collocamento di soggetti appartenenti alle categorie protette.

Richiamato, infine, l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate."*

Preso atto che l'eventuale fabbisogno di personale e/o eventuali riorganizzazioni dei servizi autorizzano questa amministrazione ad apportare variazioni alla propria programmazione in qualsiasi momento per sopravvenute necessità e compatibilmente con le risorse finanziarie e con i vincoli imposti dalla legge.

Dato atto che pertanto il piano annuale delle assunzioni potrà essere rivisitato, se necessario, alla luce delle indicazioni contenute nella normativa vigente e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Dato atto altresì che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al d.P.R. 16 aprile 2013 n.62, come integrato dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Galliciano, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, del responsabile del competente settore, nonché di altri soggetti che, a vario titolo, hanno partecipato all'istruttoria dell'atto stesso.

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi.

Acquisita, in ordine al presente atto, la favorevole certificazione da parte del revisore dei conti, conservata in atti all'ufficio personale.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.6 del D.Lgs. n.165/2001, a modifica di quanto disposto nella parte operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP), approvato, contestualmente alla Nota integrativa, con deliberazione del consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2019, e della deliberazione della giunta comunale n. 16 del 13 febbraio 2020, il programma triennale 2020/2022 del fabbisogno di personale, nonché, per lo stesso periodo di riferimento, il piano delle assunzioni, di cui al prospetto allegato sub lettera "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. DI APPROVARE, ai sensi dell'art.6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, la dotazione organica dell'ente, costituita dal personale in servizio al 31 dicembre 2019 e dal personale derivante dall'attuazione del piano assunzionale di cui al precedente punto 2), come da prospetto allegato sub lettera "B", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. DI APPROVARE il prospetto allegato sub "C", contenente il raffronto tra la spesa di personale rilevata a consuntivo 2019, calcolata secondo quanto disposto dall'art.2 del DM 17 marzo 2020 e la spesa derivante dall'attuazione del presente atto.
5. DI DARE ATTO che, per quanto esposto in narrativa, il piano del fabbisogno di personale oggetto del presente atto è conforme alle direttive emanate, ai sensi dell'art.6-ter del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art.4 del D.Lgs. 75/2017, con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2018 (pubblicato sulla G.U.R.I. del 27 luglio 2018).
6. DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle norme vigenti in materia di assunzione di personale, nonché nel rispetto del limite di spesa di cui all'art.33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019.
7. DI SPECIFICARE che la spesa derivante dal presente atto è prevista, ad integrazione dell'efficacia del medesimo, negli appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione 2020/2022.
8. DI DARE ATTO che, in merito alla rilevazione degli esuberi, di cui all'art.33 del D.Lgs. n.165/2001 e alla circolare n.4/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, emanata in data 28 aprile 2014, per quanto concerne l'anno 2020, dalla verifica dei dati, attualmente disponibili, relativamente agli indici previsti dalla medesima circolare n.4/2014, non si prevede il verificarsi di situazioni di soprannumero e/o di eccedenza di personale.
9. DI DARE ATTO altresì che la presente deliberazione comporta automaticamente, e senza necessità dell'adozione di ulteriori atti, modifica alla corrispondente componente della sezione operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2020/2022.

10. DI PROVVEDERE ad inviare Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP), di cui al presente atto, a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del d.lgs. 165/2001, per cui *“Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”*.
11. DI TRASMETTERE per opportuna conoscenza, ai sensi del vigente CCNL del comparto “Funzioni locali” sottoscritto il 21 maggio 2018, il presente provvedimento alle R.S.U. e alle organizzazioni sindacali territoriali.
12. DI DARE ATTO infine che in ordine al presente provvedimento è stato espresso parere favorevole da parte del revisore dei conti e che tale parere è conservato in atti all'ufficio personale.
13. DI COMUNICARE il presente atto in elenco ai capi gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000.
- Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
 - visto il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 267/2000;
 - con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA

DI APPROVARE la sopra riportata proposta di deliberazione.

Quindi, stante l'urgenza a provvedere:

- con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000.

**COMUNE DI GALLICANO
-PROV. DI LUCCA-**

Proposta deliberazione G.C.

Art.49 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000
e successive modifiche

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022
(PTFP) - VERIFICA DELLE ECCEденZE - DOTAZIONE ORGANICA.**

UFFICIO PROPONENTE SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 si esprime parere favorevole:

- In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Gallicano, 15.07.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIERANGELO PANELLI

UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 si esprime parere favorevole:

- In ordine alla regolarità in linea contabile della deliberazione.

Gallicano, 16.07.2020

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
Rag. Manuela Torelli

Letto e sottoscritto, all'originale dal presidente e dal segretario comunale.

IL PRESIDENTE

Dott.David Saisi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Francesco Borghesi

PUBBLICAZIONE

Pubblicata sul sito informatico del Comune di Gallicano (www.comune.gallicano.lu.it) in data odierna, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18.6.2009, n. 69.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Pierangelo Panelli

Lì, 22.07.2020

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul sito informatico del comune di Gallicano (www.comune.gallicano.lu.it) dal 22.07.2020 al 06.08.2020 ai sensi dell'art. 124 comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Pierangelo Panelli

Lì,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Pierangelo Panelli

Lì,